

A.S.C.N. INFORMA:

Dopo un lunghissimo e tortuoso iter, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 10/02/2008, il Decreto del Ministero dell'Ambiente, contenente le modifiche al decreto 17/10/2007 (meglio noto come "Decreto Pecoraro Scanio"), concernente i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 (ZPS e ZSC).

Per facilitare la comprensione delle modifiche apportate al vecchio decreto, abbiamo predisposto la seguente tabella. Evidenziate in rosso la parte del Decreto che è stata cassata, in giallo la parte variata o inserita.

<p>Art.2 Comma 1, lettera a) 1. Per divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/09.</p>	<p>Tutto invariato tranne la correzione della stagione venatoria riportata in rosso per evidenziare la variazione apportata. 2009/10</p>
<p>Art. 5 Comma 1, lettera a) 1. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, provvedono a porre i seguenti divieti: a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati.</p>	<p>La lettera a), evidenziata in rosso viene interamente cassata.</p>
<p>Art. 5, Comma 1, lettera d) d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/09.</p>	<p>Tutto invariato tranne la correzione della stagione venatoria riportata in rosso per evidenziare la variazione apportata. 2009/10</p>
<p>Art. 5, Comma 1 lettera g) g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (<i>Lagopus mutus</i>), combattente (<i>Philomachus pugnax</i>), moretta (<i>Aythya fuligula</i>),</p>	<p>Dopo le parole (<i>Aythya fuligula</i>) sono state aggiunte le seguenti parole: fatte salve, limitatamente alla Pernice Bianca, le zone ove sia stato monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione di tali specie.</p>
<p>Art. 5, comma 1, lettera h) h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera è), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1</p>	<p>Sono state eliminate le parole evidenziate in rosso.</p>

<p>Art. 5, comma 1, lettera i) i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti.</p>	<p>Dopo le parole esistenti sono state aggiunte le parole: fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni.</p>
<p>Art. 5 comma 1, lettera o) o) svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietario, lavoratore e gestori.</p>	<p>Il periodo evidenziato in rosso è sostituito dal seguente: per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria.</p>
<p>Art. 6, paragrafo 13. ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche- - dopo le parole "caccia agli ungulati</p>	<p>All'art. 6 paragrafo 13, dopo le parole "caccia agli ungulati sono aggiunte le parole" fuorché nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, fermo restando quanto previsto dall'art. 21, comma 3, della legge n. 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni.</p>

Infine, negli articoli dal 1 al 7 e negli allegati del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 sono soppressi tutti i riferimenti alle "province autonome o alle province autonome di Trento e di Bolzano".

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 22 gennaio 2009.

Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

(ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007 è così modificato ed integrato:

All'art. 2, comma 4, lettera *i*), ultimo periodo, le parole «2008/09» sono sostituite da «2009/10»;

All'art. 5, comma 1, la lettera *a*) è soppressa;

All'art. 5, comma 1, lettera *d*), ultimo periodo, le parole «2008/09» sono sostituite da «2009/10»;

All'art. 5, comma 1, lettera *g*), dopo le parole «*Aythya fuligula*» aggiungere le parole «, fatte salve, limitatamente alla Pernice Bianca, le zone ove sia stato monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione di tali specie;»;

All'art. 5, comma 1, lettera *h*), all'ultimo periodo, le parole «, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1» sono soppresse;

All'art. 5, comma 1, lettera *i*), all'ultimo periodo, dopo la parola «esistenti», sono aggiunte le parole «fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni»;

All'art. 5, comma 1, lettera *o*), il periodo «nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori» è sostituito da «per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria»;

All'art. 6, par. 13, - ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche - dopo le parole «caccia agli ungulati» sono aggiunte le parole «fuorché nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, fermo restando quanto previsto dall'art. 21, comma 3, della legge n. 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 2.

1. Negli articoli da 1 a 7 e negli allegati del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 sono soppressi tutti i riferimenti alle «province autonome» o alle «province autonome di Trento e di Bolzano» comunque denominate.

per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 66 «Adesione della Repubblica italiana all'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia, con Allegati e Tabelle, fatto a l'Aja il 15 agosto 1996»;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2009

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

09A01150

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 2008.

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al premio di arresto definitivo delle unità da pesca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca - FEP, di seguito «Regolamento di base»;

Visto il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del Regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito «Regolamento applicativo»;

Visto il programma operativo nazionale, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 6972 del 19 dicembre 2007;

Visto il Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio del 24 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea del 31 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica;

Visto il decreto 8 agosto 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 ottobre 2008, n. 238 recante: «Modalità di arresto definitivo delle attività delle unità da pesca»;

Considerato che all'art. 8 del suindicato decreto, il premio destinato ai proprietari di pescherecci italiani, calcolato sulla base della tabella del programma operativo che prevede classi di premio in funzione della stazza e dell'anzianità delle imbarcazioni, non risulta in linea con i valori correnti di mercato;

Considerato che sono in corso le procedure per la modifica del programma operativo riguardante, tra l'altro, l'attualizzazione delle tabelle sulla base di parametri aggiornati, nell'ambito di una più vasta rivisitazione del predetto documento programmatico;

